

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, IN UN UNICO LOTTO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/16, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI, COSTI E CAPACITÀ FISCALI STANDARD DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - CIG 9425079D3A

Indice

PREMESSE	4
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
1.1 DOCUMENTI DI GARA	4
1.2 CHIARIMENTI.....	5
1.3 COMUNICAZIONI	5
2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	6
3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI, REVISIONI PREZZI	8
3.1 DURATA DELL'APPALTO	8
3.2 OPZIONI E RINNOVI	8
3.3 REVISIONI PREZZI	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5. REQUISITI GENERALI	11
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	12
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	12
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:	12
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	14
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO	16
9. GARANZIA PROVVISORIA	16
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
11. REGISTRAZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	24
13.2 Documento di gara unico europeo	25
13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	27
13.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	30
14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	32
15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	33
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	34
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	38
17. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	39
17.1 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	39

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	40
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	41
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	42
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	43
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	43
23. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	45
24. GARANZIA DEFINITIVA	46
25. ACCESSO AGLI ATTI	47
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	47

PREMESSE

Con determina a contrarre - Prot. UC 804/22 del 30/09/22 - l'Istituto per la Finanza e l'Economica Locale - IFEL (di seguito denominato anche "IFEL" o "Stazione Appaltante") ha deliberato di affidare i "Servizi professionali di supporto alle attività connesse alla definizione dei fabbisogni, costi e capacità fiscali standard delle amministrazioni comunali" (di seguito denominato anche il "Servizio").

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato anche il "Codice").

Il luogo di svolgimento del servizio è Italia - Codice NUTS ITI43

CIG 9425079D3A

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Andrea Ferri, Responsabile del Dipartimento Finanza Locale di IFEL.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara.
 - 1) Allegato 1 - Capitolato d'oneri
 - 2) Allegato 2 - Modello Domanda di partecipazione
 - 3) Allegato 3 – DGUE
 - 4) Allegato 4 - Modello Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni
 - 5) Allegato 5 - Patto di integrità
 - 6) Allegato 6 - Modello F23
 - 7) Allegato 7 - Modello Offerta Economica
 - 8) Allegato 8 - Modello Dichiarazione familiari conviventi
 - 9) Allegato 9 - Schema di contratto

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet: <http://www.fondazioneifel.it>, nella Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di Gara e Contratti e sulla pagina <http://fondazioneifel.acquistitelematici.it> .

L'appalto è gestito attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici/telematici, conformi all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/05. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante **esclusivamente** per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche della Fondazione IFEL, accessibile all'indirizzo: <http://fondazioneifel.acquistitelematici.it>. A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica. Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare, nonché un servizio di assistenza a mezzo ticket.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, IFEL e il gestore della Piattaforma digitale non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) della Piattaforma, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della Piattaforma.

Tutti gli utenti con l'utilizzazione della Piattaforma esonerano IFEL ed il gestore della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma medesima.

1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti formulati almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://fondazioneifel.acquistitelematici.it>.

I quesiti pervenuti oltre il termine prescritto non saranno presi in considerazione.

Gli eventuali chiarimenti, forniti da IFEL ai sensi del presente paragrafo, sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni effettuate dalla Stazione appaltante avvengono con le modalità previste dall'art. 76, comma 2-bis), del Codice, ovvero tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in "Area Messaggi" ovvero in Cruscotto "ultimi messaggi ricevuti non letti". Dette comunicazioni saranno trasmesse anche all'indirizzo PEC del concorrente. L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita la Piattaforma nelle aree dedicate alle comunicazioni e le caselle di posta elettronica certificata indicate.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

La presente gara ha per oggetto l'acquisizione dei "Servizi professionali di supporto alle attività connesse alla definizione dei fabbisogni, costi e capacità fiscali delle amministrazioni comunali" da svilupparsi negli ambiti descritti e dettagliati nel Capitolato d'oneri (di seguito denominato anche il "Capitolato") allegato sub 1) al presente Disciplinare.

L'appalto è costituito da un unico lotto, in ragione della natura del Servizio richiesto e della necessaria unitarietà della prestazione non è possibile procedere ad una suddivisione in lotti distinti del Servizio di che trattasi, poiché la stessa non appare funzionale ed economicamente vantaggiosa per IFEL, oltre a non derivarne alcuna utilità o convenienza.

Per la descrizione analitica dell'oggetto dell'appalto e per le modalità di esecuzione delle attività si rimanda integralmente al Capitolato.

Il valore stimato del presente appalto è pari ad **€ 630.000,00 (euro seicentotrentamila/00)** oltre IVA, ripartito per tutte le 8 Linee di Azione come indicato nella seguente Tabella A:

- ✓ **€ 570.000,00 (euro cinquecentosettantamila/00) oltre IVA**, per le Linee di Azione 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- ✓ **€ 60.000,00 (euro sessantamila/00) oltre IVA**, per le Linee di Azione Aggiuntive A e B ovvero **€ 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA** per ciascuna Linea di Azione Aggiuntiva.

TABELLA A

LINEE DI AZIONE 1, 2, 3, 4, 5 e 6	
Linea di Azione 1	Aggiornamento e manutenzione della banca dati sui Fabbisogni Standard dei Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario e dei Comuni della Regione Siciliana.
Linea di Azione 2	Aggiornamento e manutenzione del sistema perequativo dei Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario e dei Comuni della Regione Siciliana.
Linea di Azione 3	Diffusione e valorizzazione dei contenuti inerenti Fabbisogni Standard e sistema perequativo dei Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario e dei Comuni della Regione Siciliana.
Linea di Azione 4	Adempimenti relativi al servizio dei rifiuti solidi urbani come previsto dall' art. 1, comma 653, L. 147/13.
Linea di Azione 5	Costruzione, aggiornamento e manutenzione dei Fabbisogni Standard e del sistema perequativo delle Città Metropolitane.
Linea di Azione 6	Supporto al sistema di determinazione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi di servizio introdotti nella legislazione tra il 2021 e il 2022, con particolare riguardo ai servizi sociali comunali, agli asili nido e al trasporto scolastico di studenti con disabilità.
COMPENSO COMPLESSIVO STIMATO	€ 570.000,00
LINEE DI AZIONE AGGIUNTIVE A e B	
Linea di Azione A	L'utilizzo del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti da parte dei Comuni come enti territorialmente competenti.
Linea di Azione B	Approfondimento sui Fabbisogni di spesa del Settore Sociale, anche in relazione alle evidenze del primo periodo di monitoraggio degli obiettivi di servizio di cui alla Linea di Azione 6.
COMPENSO COMPLESSIVO STIMATO	€ 60.000,00

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. n. 81/08.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, non viene indicata la stima dei costi della manodopera trattandosi di servizio di natura intellettuale.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI, REVISIONI PREZZI

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo facoltà di IFEL, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/16, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti. L'eventuale esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore al termine di 60 (sessanta) giorni.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 630.000,00, (euro seicentotrentamila/00) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

3.3 REVISIONI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 del d. l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2022 n. 25 sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 29 del citato Decreto-legge e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al citato articolo 29.

Prima della stipula del contratto il Responsabile Unico del procedimento e l'Appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del Servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore presenti istanza per l'aggiornamento del corrispettivo offerto, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali e/o servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al periodo precedente, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici

giorni. La riserva o l'istanza non costituiscono comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto o al mancato adempimento delle prestazioni.

Qualora, diversamente da quanto previsto al precedente punto, in sede di stipula siano state confermate le condizioni di cui al periodo precedente, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi, a seguito di apposita istanza, possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto, secondo le condizioni che seguono.

Il Responsabile Unico del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali e/o servizi che incidono sul contratto aggiudicato.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni e/o dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto, in misura non inferiore al 10 per cento, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla revisione di cui al presente articolo le forniture e i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le revisioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali revisioni precedentemente accordate.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., **salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12.2018, n. 135**. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust; la Stazione appaltante valuterà i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/12.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

b) **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 1,5 volte al valore in ragione d'anno della base d'asta IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto per assicurare alla Stazione appaltante una interlocuzione con operatori dotati di una complessiva solidità imprenditoriale.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- c) Esecuzione nell'ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di servizi analoghi** a quelli oggetto della presente procedura di valore complessivo pari all'importo a base d'asta IVA esclusa. In relazione a detti servizi va specificato l'indicazione dell'oggetto dell'attività, delle date di erogazione del servizio e del cliente/committente.

Si precisa che per "servizi analoghi" si intendono i servizi svolti in ambito di economia applicata ovvero:

- analisi quantitativa dei mercati economici;
- finanza pubblica e contabilità dello Stato;
- andamento dei mercati del lavoro e retribuzioni;
- analisi dei servizi pubblici locali e strumenti di regolazione dell'economia.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dai/dalle certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 resi/e dall'amministrazione/ente contraente che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia dei servizi/attività prestate, (ii) del periodo di esecuzione;

ovvero

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dall'amministrazione/ente contraente che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia dei servizi/attività prestate, (ii) del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dai/dalle certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del

D.P.R. 445/00 resi/e dal committente privato che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia dei servizi/attività prestate, (ii) del periodo di esecuzione;

ovvero

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 resi/e dal committente privato che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia dei servizi/attività prestate, (ii) del periodo di esecuzione.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al precedente punto 6.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il **requisito di cui al precedente punto 6.3 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria/capofila, sia dalla/dalle mandante/i/consorziate/e.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro** tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal Consorzio (se esecutore) e/o dalle imprese indicate quali esecutrici.
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal Consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

7. AVVALIMENTO

Nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento", ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede al concorrente per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del Servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario **non potrà ricorrere** al subappalto.

I subappaltatori indicati al momento dell'affidamento del relativo contratto dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 12.600,00 (euro dodicimilaseicento/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno, ove non espressamente contenuta nel testo della fideiussione provvisoria, deve essere resa con separato documento da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nella Piattaforma la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto con la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura; in tale ultimo caso IFEL si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante, il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento effettuato sul conto corrente bancario Cariparma avente codice IBAN: IT10Q030623421000002290544 e specifica indicazione nella causale del versamento ("garanzia provvisoria nella gara di cui al CIG 9425079D3A dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionato;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;

- c. la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - 8) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.**

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nella documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti producendo copia del/i certificato/i posseduto/i.

In particolare, il concorrente dovrà dichiarare nella "Domanda di partecipazione" di essere in possesso delle certificazioni e documentazioni, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93, comma 7 del Codice.

L'operatore economico dovrà quindi produrre la certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione. Tale documento potrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, ovvero mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura; in tale ultimo caso IFEL si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale. Quanto sopra deve essere inserito sulla piattaforma telematica nell'apposito spazio dedicato alla cauzione provvisoria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. o Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria/capofila/organo comune, in caso di consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00, secondo le modalità di cui all'art. 3 della Delibera ANAC del 21 dicembre 2021 n. 830 - pubblicata sulla GURI n. 64 del 17.03.2022 - recante *“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022”*.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire nell'apposito spazio della Piattaforma “Contributo ANAC”, a seconda della modalità di pagamento scelta:

- a) in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
- b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del

DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;

- c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. REGISTRAZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <http://fondazioneifel.acquistitelematici.it> o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati alla Stazione appaltante esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed

essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Stazione appaltante, attraverso il Sistema, e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **3.11.2022** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/16, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul sito <http://fondazioneifel.acquistitelematici.it> nell'apposita sezione.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA.
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni previste. Tutta la documentazione amministrativa, l'Offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione asseverata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, **si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.**

Sul sito <http://fondazioneifel.acquistitelematici.it> nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'Offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'Offerta si compone (Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'Offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf. La presentazione dell'Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in Offerta. È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'Offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni

caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'Offerta. L'invio dell'Offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dalla Stazione appaltante adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'Offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'Offerta medesima. La presentazione dell'Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'Offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione appaltante e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. Si precisa inoltre che: - l'Offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; - entro il termine di presentazione dell'Offerta, chi ha presentato un'Offerta potrà ritirarla; un'Offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata; - il Sistema non accetta Offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle Offerte, nonché Offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria. Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'Offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'Offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta. Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'Offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, la dichiarazione integrativa al DGUE, l'offerta tecnica e

L'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui i concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'**esclusione** dalla procedura

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa è costituita da: Domanda di partecipazione, DGUE, Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni, nonché documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio della Piattaforma. Inoltre, la domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata copia autentica della procura generale/speciale rilasciata dal Notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura.

La Domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda di partecipazione (se presentata limitatamente alla richiesta di partecipazione) è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (v. Allegato 3), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 ss.mm.ii. messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sulla Piattaforma telematica nella sezione "Documentazione Amministrativa", secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento - in formato elettronico firmato digitalmente oppure mediante scansione dell'originale cartaceo con la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura - in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa successiva all'adozione dello stesso, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti, così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda par.13.3 del presente Disciplinare).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 lett. a) del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 lett. b) del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 lett. c) del presente Disciplinare-

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es. Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, etc.).

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, secondo il modello di cui all'Allegato 4, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice o in alternativa indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. in caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico-professionali e/o economico- finanziari, ricorra ai requisiti delle proprie

- consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale delle consorziate, la tipologia del requisito cui fa ricorso e la relativa misura;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
 5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 6. accetta il Patto di integrità di cui all'Allegato 5 al presente Disciplinare di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
 7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento", dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito denominato anche "Mod. 231/01") reperibili sul sito www.fondazioneifel.it - "Sezione Atti Generali", nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (di seguito denominato anche "PTPCT") adottati dalla Stazione appaltante e reperibile sul sito IFEL e di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, le disposizioni del suddetto Codice di Comportamento, del Mod. 231/01 e del PTPCT, pena la risoluzione del contratto, salve le eventuali azioni per accertare eventuali ulteriori responsabilità per danno all'immagine;
 8. si impegna, ove non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo di posta certificata oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice; ed elegge automaticamente domicilio, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. per effetto della presentazione dell'offerta, nell'apposita "Area comunicazioni" del Sistema ad esso riservata e all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
 10. autorizza o meno, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato. Si ricorda che, come previsto nel Disciplinare di gara, si procederà all'esclusione nel caso di mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica; si chiede pertanto di non fornire informazioni relative ai contenuti dell'offerta tecnica ed economica e ai giustificativi dell'anomalia.

La motivazione a supporto della dichiarazione di segno negativo che si rilascia può essere resa direttamente in offerta tecnica nei giustificativi;

11. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte di IFEL per le finalità descritte nell'informativa;
12. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
 - a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale competente;
 - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato; si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, non si dovrà procedere, ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi.
13. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
 - a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
 - c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice.

Ai fini della partecipazione la Stazione appaltante ha predisposto i modelli di "Domanda di partecipazione" e di "Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni", da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (cfr. Allegati 2 e 4) che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- d) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- e) Modello F23 (v. Allegato 6) attestante il versamento dell'imposta di bollo sull'offerta economica. Il Modello F23 è stato precompilato dalla Stazione Appaltante ed è a disposizione di tutti gli operatori economici concorrenti in formato PDF editabile fra gli atti

di gara, al fine di attestare l'avvenuta regolarizzazione dell'offerta con l'imposta di bollo pari a € 16,00; tale file deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del soggetto concorrente, a comprova del fatto che la copia digitale prodotta sia conforme all'originale in proprio possesso. Si ricorda che la redazione in difformità alla Legge sul bollo dell'offerta, pur non legittimando l'esclusione dalla gara del concorrente, comporterà la trasmissione, senza alcun onere di preavviso da parte della Stazione appaltante, dell'offerta stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 26.10.1972, n.642, ss.mm.ii.;

- f) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

13.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/05;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, da produrre in originale in formato elettronico firmato digitalmente o in copia autentica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/05, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto in formato digitale per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto in formato digitale per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto in formato digitale per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve

avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto in formato digitale per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a. Relazione tecnica del Servizio offerto con specifico e puntuale riferimento alle Linee di Azione di cui agli artt. 3 e 4 del Capitolato e possibili profili attuativi che contemplino eventuali soluzioni applicative delle Linee di Azione stesse. In particolare, la Relazione tecnica deve contenere una proposta che illustri in modo completo e dettagliato le attività che saranno realizzate, la metodologia che si intende adottare per l'esecuzione del Servizio.
- b. Relazione sull'esperienza maturata dal concorrente e dimostrata attraverso l'illustrazione dei servizi svolti negli ultimi 10 (dieci) anni e che il concorrente stesso giudica come maggiormente qualificanti in rapporto alle azioni, oggetto della presente procedura gara. Ai fini della valutazione dell'esperienza maturata dal concorrente lo stesso potrà presentare fino ad un massimo di 5 (cinque) servizi.
- c. Relazione descrittiva del Gruppo di lavoro messo a disposizione per l'espletamento del Servizio stesso secondo quanto previsto agli artt. 6 e 7 del Capitolato. Nella relazione devono essere indicate anche le date di primo ingresso dei singoli componenti del Gruppo di lavoro nelle fila del concorrente, mentre i requisiti minimi in ordine alle competenze ed esperienze delle risorse del Gruppo di lavoro dovranno risultare dai CV.

Pertanto, alla relazione andranno allegati i CV dei componenti il Gruppo di lavoro ovvero delle risorse che saranno utilizzate per eseguire il Servizio. In caso di sostituzione per forza maggiore la/e nuova/e risorsa/e dovranno avere caratteristiche non inferiori ai requisiti minimi richiesti, così come dettagliatamente indicati all'art. 6 – Tabella C) del Capitolato.

I CV delle risorse dovranno essere redatti in lingua italiana (fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera, entrate nel linguaggio corrente), in formato europeo e firmati dal

diretto interessato a garanzia della veridicità delle informazioni riportate ovvero, in alternativa, potranno essere presentati in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta in tal caso dall'offerente nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante se diverso dall'intestatario del curriculum).

L'Offerta tecnica di cui alle lett. b) e c) deve consistere in un elaborato della lunghezza massima di 55 (cinquantacinque) facciate (formato A4, carattere Times New Roman, corpo 11, interlinea singola) così composto:

- relazione tecnica di cui alla lett. a) di 40 (quaranta) facciate;
- relazione di cui alla lett. b) di 10 (dieci) facciate;
- relazione di cui alla lett. c) di 5 (cinque) facciate.

Non saranno oggetto di valutazione le parti dell'offerta eventualmente eccedenti i detti limiti. Sono esclusi dal computo dell'Offerta tecnica i CV.

L'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 13.1.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'Offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello 7 allegato al presente Disciplinare di gara e riportante:

- 1) importo complessivo, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, in cifra e in lettere con due decimali dopo la virgola;
- 2) ribasso globale percentuale, unico e incondizionato, offerto rispetto all'importo posto a base di gara, in cifra e in lettere con due decimali dopo la virgola;
- 3) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni, oggetto dell'appalto;
- 4) la dichiarazione di impegno dell'offerente ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili, nonché le prescrizioni legislative e contrattuali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5) la manifestazione di impegno a mantenere l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, non viene indicata la stima dei costi della manodopera trattandosi di servizio di natura intellettuale.

In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre ed in lettere, sarà ritenuto prevalente quello espresso in lettere. Verranno prese in considerazione solo due cifre decimali dopo la virgola; eventuali ulteriori decimali inseriti dal concorrente non saranno considerati ovvero non si procederà ad alcun arrotondamento.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al par. 13.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A							
n°	criteri di valutazione	max punti		Criteri motivazionali	max punti D	max punti T	Punteggio
1	Qualità della Relazione tecnica con riferimento a ciascuna delle 6 Linee di Azione riportate all'art. 3 del Capitolato	30	1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Linea di Azione 1. Verrà valutata la precisione nell'individuazione delle criticità e delle ipotesi di trattazione o soluzione, nonché l'adeguatezza dell'impianto metodologico proposto.	5	
			1.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Linea di Azione 2. Verrà valutata la precisione nell'individuazione delle criticità e delle ipotesi di trattazione o soluzione, nonché l'adeguatezza	5		

A							
<i>n°</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>max punti</i>	<i>Criteri motivazionali</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>	<i>Punteggio</i>	
			dell'impianto metodologico proposto.				
		1.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Linea di Azione 3. Verrà valutata la precisione nell'individuazione delle criticità e delle ipotesi di trattazione o soluzione, nonché l'adeguatezza dell'impianto metodologico proposto.	5			
		1.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Linea di Azione 4. Verrà valutata la precisione nell'individuazione delle criticità e delle ipotesi di trattazione o soluzione, nonché l'adeguatezza dell'impianto metodologico proposto.	5			
		1.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Linea di Azione 5. Verrà valutata la precisione nell'individuazione delle criticità e delle ipotesi di trattazione o soluzione, nonché l'adeguatezza dell'impianto metodologico proposto.	5			
		1.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Linea di Azione 6 Verrà valutata la precisione nell'individuazione delle criticità e delle ipotesi di trattazione o soluzione, nonché l'adeguatezza dell'impianto metodologico proposto.	5			

2	Qualità della Relazione tecnica con riferimento a ciascuna delle 2 Linee di Azione riportate all'art. 4 del Capitolato	8	2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Linea di Azione A. Verrà valutata la precisione nell'individuazione delle criticità e delle ipotesi di trattazione o soluzione, nonché l'adeguatezza dell'impianto metodologico proposto.	4		
			2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Linea di Azione B. Verrà valutata la precisione nell'individuare le criticità e le procedure di soluzioni delle stesse, nonché l'adeguatezza dell'insieme del set metodologico.	4		
3	Conoscenza del concorrente circa le tematiche del Servizio	6	3.1	Verrà valutata la completezza ed esaustività della descrizione dello stato dell'arte anche in termini della sua evoluzione storica.	6		
4	Gruppo di lavoro	16	4.1	Verrà valutata la composizione del Gruppo di lavoro in relazione all'esperienza e competenza delle risorse dedicate all'esecuzione del Servizio	12		
			4.2	Possesso di certificazioni (richiesto per la figura del Direttore) in tema di Project Management (es. PMI, PRINCE2).		2	

			4.3	Esperienza del Direttore di almeno 10 anni nella funzione di coordinatore di ricerca per Enti di cui all'Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01.		2	
5	Capacità maturata dal concorrente come risultante dalla Relazione di cui al par. 14 lett. b) del Disciplinare	20	5.1	Specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità del concorrente e tale da dimostrare adeguatamente che lo stesso ha effettuato servizi che sul piano funzionale sono rilevanti, analoghi e/o simili a quelli richiesti, con riferimento anche alla significatività della/e precedente/i esperienza/e rispetto alle azioni oggetto del Servizio.	15		
			5.2	Verrà assegnato un punto tabellare per ogni servizio svolto a favore degli Enti di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/01, fino ad un massimo di 5 (cinque) punti.		5	
Totale		Max 80			Max. 71	Max. 9

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50/80 del punteggio tecnico complessivo, prima di avere effettuato la riparametrazione del punteggio tecnico di cui al successivo punto 16.2 Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno sulla base dell’attribuzione discrezionale di ciascun commissario.

Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, i coefficienti sono determinati mediante l’attribuzione discrezionale di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

In particolare, l’attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<i>Eccellente</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	1
<i>Ottimo</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,90
<i>Molto buono</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,80
<i>Buono</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.	0,70
<i>Discreto</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.	0,60
<i>Sufficiente</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti alcune debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi sono limitati.	0,50
<i>Parzialmente adeguato</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. in modo generale ma sono	0,40

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi sono limitati.	
<i>Insufficiente</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0,20
<i>Non valutabile</i> Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati molto marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Una volta calcolata la media dei coefficienti, si procederà a moltiplicarla per il punteggio massimo corrispondente al sub-criterio al quale si riferisce e questo costituirà il punteggio attribuito al sub-criterio in esame, prima della riparametrazione prevista al paragrafo successivo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "I" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica (max 20 punti su 100) sarà valutata come segue:

- per l'offerta valida con prezzo più basso: 20 punti;
- per le altre offerte un punteggio inversamente proporzionale al prezzo, ossia calcolato con la seguente formula:

$$P = 20 \times P_{\min} / P_{\text{off}}$$

dove:

P = punteggio da attribuire al singolo concorrente relativamente all'offerta economica;

P_{\min} = prezzo relativo al concorrente che ha presentato la richiesta minima;

P_{off} = prezzo presentato dal concorrente in esame.

17.1 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio

secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, n.1.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

[I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

[II riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica e dei punti ottenuti con l'offerta economica.

I risultati saranno arrotondati alla terza cifra decimale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano e/o modifichino le predette condizioni dell'Appalto, nonché offerte incomplete e/o parziali.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **8.11.2022** con inizio alle **ore 12:00** dal RUP /Seggio di gara appositamente istituito, che si riunirà presso gli uffici dell'IFEL in P.zza San Lorenzo in Lucina, n. 26, in Roma, e procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun

documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- b) successivamente il RUP/Seggio di gara deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al RUP/Seggio di gara, né alla Commissione di gara, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il RUP/Seggio di gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Successivamente il RUP/Seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessaria;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La Stazione appaltante adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2, bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

In ragione del D.L.32/19, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, la Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D.Lgs. 56/17 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

In conformità all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un'applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La Stazione appaltante pubblica sul proprio profilo, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/Seggio di gara consegna gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in **seduta pubblica** procede allo sblocco e all’apertura della documentazione concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più **sedute riservate** la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare. Successivamente, la Commissione procederà, **in seduta pubblica**, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all’apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima **seduta pubblica**, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) i prezzi offerti in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al par. 16.1.

La Stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.

La Stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 19.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione e/o il RUP provvedono, per quanto di competenza a comunicare, tempestivamente alla Stazione appaltante che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell'Offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine perentorio, **a pena di esclusione**.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 95 comma 15 del Codice, la Stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo par. 20.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

È facoltà insindacabile della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quella di non procedervi affatto qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. A tal fine la Stazione appaltante, ai sensi

dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 34-bis, comma 7, 88 comma 4-bis e 89 e. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata secondo lo schema del contratto allegato sub 9 al presente Disciplinare nel rispetto delle norme in materia di Privacy di cui allegato 10.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa **€ 6.000,00 (euro seimila/00)**. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/16, viene richiesto all'Aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;
- b. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Stazione appaltante a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di seguito indicate; trova applicazione l'art. 93, comma 7, del Codice;
- c. dichiarazione, conforme al Modello di cui all'allegato 8 "Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e ausiliaria;
- d. dichiarazione contenente il nominativo del "Responsabile/Referente delle Attività Contrattuali" (con i suoi riferimenti, e-mail, pec, ecc.)

In caso di RTI e di Consorzi:

- la documentazione di cui alla precedente lett. c) dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.
- la documentazione di cui alla precedente lett. a) dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali; - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;

- la documentazione di cui alle precedenti lett. b) e d) dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, con l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Scaduto il termine sopra menzionato, IFEL verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

24. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto l'Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale in favore Stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (diecipercento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento). La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del

certificato di verifica di conformità. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nel contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

25. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del d. lgs. 50/2016.

Il diritto di accesso è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Gli atti di cui alle lett. da a) a d), fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del d. lgs. 50/2016, o dalla conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto da parte della Committente.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da IFEL, in qualità di Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione appaltante ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della Stazione appaltante stessa che svolgono attività ad esso attinente e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione di aggiudicazione;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
- in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.fondazioneifel.it sezione "Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara e Contratti" e sulla pagina <http://fondazioneifel.acquistitelematici.it> .

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati

Titolari del trattamento è IFEL con sede legale, in Roma, P.zza San Lorenzo in Lucina, 26. Per l'esercizio dei diritti previsti dal Capo III del Reg. UE 679/16 la richiesta potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata ifelamministrazione@pec.it

Responsabile esterno del trattamento dei dati relativamente all'appalto è il Gestore della Piattaforma gare telematiche, DigitalPA S.r.l.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Inoltre il Legale rappresentante pro tempore del Concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

Il Direttore
Pierciro Galeone